



# COMUNE DI VICOFORTE

(PROVINCIA DI CUNEO)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 9**

**OGGETTO:** *Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2021 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)*

L'anno **duemilaventuno addì ventinove del mese di aprile** nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 18:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono Presenti i Signori:

<b>N.</b>	<b>Cognome e nome</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
1.	Roattino Valter	Sindaco	X
2.	Botto Roberto	Vice Sindaco	X
3.	Prette Eraldo	Assessore	X
4.	Polleri Lucia	Assessore	X
5.	Danna Marzia	Assessore	X
6.	Badino Giovanni	Consigliere	X
7.	Murazzano Daniela	Consigliere	X
8.	Olivero Guido	Consigliere	X
9.	Barattero Romina	Consigliere	X
10.	Gasco Gian Pietro	Consigliere	X
11.	Massa Sebastiano	Consigliere	X
12.	Bonelli Umberto	Consigliere	X
13.	Beccaria Andrea	Consigliere	X

E così il numero di 13 Consiglieri sui 13 assegnati al Comune di cui 13 in carica.

Con l'intervento e l'opera della sig.ra Baudino Laura Segretario Comunale Capo.

Il Signor Roattino Valter nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che l'art. 1 comma 738 della Legge 27/12/2019 n. 160 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'abrogazione dell'Imposta Unica Comunale, istituita dall'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 27/12/2013 n. 147, relativamente all'Imposta Municipale Propria (IMU) ed alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), salvaguardando tutte le norme ivi contenute e relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visti i successivi commi da 739 a 783 dell'art. 1 della citata Legge n. 160/2019 che disciplinano la nuova Imposta Municipale Propria (IMU), in luogo dei previgenti prelievi fiscali IMU e TASI;

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

*“48. A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...).”*

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2021** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

*“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.*

*2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”*;

Visto l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: *“4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.”*

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: *“(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”*;

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2021 secondo i criteri adottati nel 2020;

Rilevato che l'art. 1 commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 disciplina la nuova applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in sostituzione dei precedenti prelievi fiscali IMU e TASI, come disciplinati dall'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge n. 147 del 27/12/2013, quale componente patrimoniale della nuova Imposta Unica Comunale (IUC), definendo anche le esclusioni e le esenzioni dal pagamento dell'imposta ed in particolare:

- il comma 740 stabilisce che non costituisce presupposto di imposta il possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nel numero massimo di una per ciascuna delle categorie C2-C6-C7, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A1-A8 e A9;
- il comma 741 comma 1 lettera c) equipara ad abitazione principale, con conseguente esclusione dal pagamento dell'imposta le seguenti fattispecie:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ovvero assegnate a soci studenti universitari, per i quali non è richiesta la residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti ai sensi del Decreto Ministeriale 22 aprile 2008; 4 o la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli;
- un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale delle forze armate, delle forze di Polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, anche in assenza delle condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica o sanitario in modo permanente, a condizione che le stesse non risultino locate o concesse in comodato;
- il comma 758 esonera dal pagamento dell'imposta i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali;

Visto il nuovo "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)", approvato con Deliberazione consiliare n. 9 del 30/07/2020

Dato atto che il citato regolamento, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1 comma 777 della Legge n. 160/2019 prevede, all'art. 3, l'equiparazione ad abitazione principale (e di conseguenza l'esclusione dal pagamento dell'IMU) dell'unità immobiliare iscritta o iscrivibile a catasto, già utilizzata quale abitazione principale e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato e che sia assoggettata al pagamento della TARI;

Dato altresì atto che:

- il comma 744 prevede la riserva in favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota del 7,6 per mille;
- il comma 747 conferma la riduzione della base imponibile, a determinate condizioni soggettive ed oggettive, nella misura del 50% per:
  - fabbricati di interesse storico-artistico, o fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
  - immobili concessi in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado che la destinino ad abitazione principale;
- i commi 750 e 751 prevedono l'imponibilità ai fini IMU rispettivamente per:
  - i fabbricati rurali ad uso strumentale,
  - i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, limitatamente ai soli anni 2020 e 2021;

Rilevato che, secondo quanto previsto dal comma 756, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni avrebbero dovuto diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non ancora emanato, quindi possono ancora essere adottate aliquote diversificate, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446;

Rilevato che i limiti massimi di tassazione previsti dall'art. 1 della citata Legge n. 160/2019, sono così disciplinati:

- al comma 748 la misura del 6 per mille per le abitazioni principali appartenenti alle categorie A1-A8-A9; 5
- al comma 750 la misura del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- al comma 751 la misura del 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
- ai commi 752-753-754 la misura del 10,6 per mille per i terreni agricoli, i fabbricati produttivi di gruppo D e per tutte le fattispecie non diversamente disciplinate;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 30/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria anno 2020:

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

*767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.*

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto dell'intervento del Consigliere Umberto Bonelli, il quale ribadisce la carenza dei pareri dei Responsabili in deposito agli atti del Consiglio Comunale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, attestante, altresì, la regolarità e la correttezza dall'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis de T.U.EE.LL. 18/8/2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario;

Con votazione favorevole unanime (nr. 13 voti favorevoli su nr. 13 presenti e votanti), espressa per alzata di mano

**DELIBERA**

1. di **approvare**, per l'anno di imposta 2021, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'IMU:

<b>Aliquota/detrazione</b>	<b>Misura</b>
Aliquota ordinaria, da applicarsi per tutte le fattispecie imponibili ad eccezione di quelle espressamente approvate	10,5 per mille
Aliquota ridotta abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (1 per categoria C2 C6 C7)	6 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00
Aliquota agevolata per immobili categoria A 10, B1, B4, B7, C3 ,D1, D3, D4, D6, D7, D8 e D10 senza i requisiti di ruralità	8,6 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati	1 per mille
Aliquota aree fabbricabili	10,5 per mille

2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
3. Di dichiarare, con separata e successiva votazione favorevole unanime (nr. 13 voti favorevoli su nr. 13 presenti e votanti), espressa per alzata di mano, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, trattandosi di allegato obbligatorio al bilancio 2021/2023.

**Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.**

**IL PRESIDENTE  
F.to Valter Roattino**

**IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to Giovanni BADINO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Baudino Laura**

**Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.**

**Vicoforte, li 09 agosto 2021**

**VISTO:**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Baudino Laura**



**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 03 giugno 2021, ai sensi Art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**IL SEGRETARIO  
F.to Baudino Laura**

**DIVENUTA ESECUTIVA**

Divenuto esecutivo ai sensi Art. 134 punto 3 del D.L.vo 18-08-2000 n.267.

**IL SEGRETARIO.**